

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A10335 del 16/10/2012

Proposta n. 19451 del 21/09/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Artena (RM) - Liquidazione dell'uso civico di pascolo gravante su terreni di proprietà della ditta BORGHI MASSIMILIANO.

Proponente:

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Artena (RM) – Liquidazione dell'uso civico di pascolo gravante su terreni di proprietà della ditta BORGHI MASSIMILIANO.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “ Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28 n. 332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTO l'art. 4 della L.R. 03/01/1986, n. 1

VISTA la circolare della Direzione Agenzia del Territorio del 26/02/2004, n. 2 e la successiva Risoluzione n. 1/2006- Prot. n. 18288;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26/06/2012 concernente: “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTI gli artt. 35, comma 8 e segg. del D.L. 24 gennaio 2012 convertito con Legge n° 27 del 24 marzo 2012;

DATO ATTO che:

- in data 02/02/2012, prot. n 47281/10/19, è stato depositato, dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci un progetto di liquidazione dell'uso civico di pascolo gravante su terreni di proprietà della ditta BORGHI MASSIMILIANO, siti nel territorio del Comune di Artena ed ivi distinti al catasto al Foglio 7, part.lla 467-468, di complessivi Ha 0.22.95;
- In data 20/03/2012 con nota prot. n. 124217 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

VISTA la nota del Comune di Artena n. 13746 del 12/07/2012, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 23/07/2012 con prot. n° 322929/10/19 con la quale l'Ente ha trasmesso;

- copia della proposta di liquidazione;
- la certificazione, a firma del Sindaco di Artena, dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti istruttori presso la segreteria comunale e la loro affissione all'Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale dell'Ente dall'08/05/2012 al 07/06/2012;
- la relata di notifica alla ditta interessata;
- le dichiarazioni attestanti che nei termini previsti, avverso il progetto di liquidazione, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 22/08/2011 dal Comune di Artena, nel cui territorio ricadono i terreni in esame, dal quale si evince che, secondo il P.R.G. approvato

dalla giunta Regionale del Lazio con deliberazione 10520 del 12/12/1995, il fondo ricade in zona "E3-Agro ricadente al di fuori delle influenze immediate dei centri abitati";

CONSIDERATO che, trattasi di liquidazione degli usi civici di terreni aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927, sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dell'uso civico di pascolo, gravante a favore del Comune di Artena, su terreni di proprietà della ditta BORGHI MASSIMILIANO, con imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica.

RITENUTO che le spese istruttorie e peritali, vanno poste a carico della parte privata;

D E T E R M I N A

Di liquidare l'uso civico di pascolo gravante su terreni privati e siti nel territorio del Comune di Artena, relativo al progetto redatto dal perito demaniale, Geom. Domenico Cenci, a favore della ditta come di seguito individuata:

DITTA	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone Annuo €	Capitale di Affranc.ne €
	Fg.	Part.lle			
BORGHI MASSIMILIANO, n. a Frascati il 15/09/1969 c.f. BRG MSM 69P15 D773N	7	467	0.22.34	14,34	286,88
		468	0.00.61		
		Totale	0.22.95	14,34	286,88

Pertanto i terreni di cui sopra vengono affrancati dall'uso civico di pascolo mediante l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di €14,34 (quattordici/34) a cui corrisponde, un capitale di affrancazione pari ad €286,88 (duecentottantasei/88).

Conseguentemente i terreni di cui sopra restano liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico pur se gravati da un canone annuo di natura enfiteutica da porre in riscossione sin dal corrente anno 2012 e fino alla sua completa affrancazione.

Le spese di istruttoria e peritali nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta medesima.

In caso di affrancazione del canone come sopra stabilito, il relativo capitale, versato dalla ditta dovrà essere depositato presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927 ovvero dall'art. 8 bis della L.R. 1/1986, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e del Comune di Artena quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro e di altre imposte.

Le spese istruttorie e peritali vanno ripartite e poste a carico della parte privata.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore

